

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2013	Numero: 5465	Sezione: IV
------------	--------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	X Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
X Condanna:	X pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: si				
Altro: reato estinto per prescrizione				
Quantum: sei mesi di reclusione nonché risarcimento delle parti civili costituite con assegnazione di una provvisoria di €50.000,00 ciascuna.				
Gradi precedenti				
1°Grado: Sentenza Tribunale di Massa, sezione distaccata di Carrara,, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata, alla pena, sospesa alle condizioni di legge, di sei mesi di reclusione, nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, alle quali ha assegnato una provvisoria di €50000,00 ciascuno				
2°Grado: Sentenza Corte di Appello di Genova del 11 marzo 2011, in riforma della sentenza impugnata, dichiara non doversi procedere essendo il reato estinto per prescrizione, ed ha confermato le statuizioni civili, escludendo il concorso di colpa della vittima				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

X Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	X Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	lesioni	X morte		

Fattispecie

Al fine di provvedere alla demolizione di un tetto in eternit accedeva ad una terrazza-solaio calpestabile dotata di venti lucernai sporgenti circa 10 cm. dal piano di calpestio. Proprio da uno di tali lucernai dotati di una copertura costituita da una struttura in plexiglass inidonea a sostenere il peso di un uomo, dopo avere sfondato la protezione, precipitava da una altezza di circa sei metri.

Soggetto leso

X Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: no				

Tipologia del luogo di avvenimento

X Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	X Privato		

Principio di diritto

Non escluderebbe, ne' attenuerebbe la responsabilità dell'imputato l'ipotesi che la caduta fosse stata causata da un malore del lavoratore o dall'aver egli inciampato su qualche ostacolo, atteso che, se l'imputato avesse curato di proteggere adeguatamente il lucernaio, munendolo dei presidi di sicurezza previsti dalle norme, la caduta dovuta a tali cause non avrebbe avuto alcuna conseguenza per l'infortunato. Considerazioni che valgono anche a ritenere del tutto irrilevante la tesi, pure richiamata nel ricorso, che l'infortunio si sia verificato non durante le ore lavorative, bensì nell'ora di pausa. In tema di delega in materia di sicurezza, è stato correttamente osservato che, a prescindere dai profili di colpa, riferibili ad altri

soggetti, concernenti la mancata formazione e informazione, e quindi la violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, comma 1, lett. b) la responsabilità dell'imputato deve comunque ritenersi sussistente, laddove egli non ha eliminato, predisponendo le più opportune cautele, il rischio, del tutto evidente ed immediatamente percepibile, derivante dalla presenza dei numerosi lucernai coperti da semplici lastre di plexiglas trasparente. Alla messa in sicurezza dei luoghi di transito egli avrebbe dovuto tempestivamente provvedere, cioè prima ancora che iniziassero i lavori, in vista delle mansioni di "preposto" e responsabile di cantiere allo stesso attribuite, e di fatto esercitate, come ancora rilevato dal primo giudice. Argomento che evidentemente rende superfluo qualsiasi riferimento a presunte invalidità della delega formale, alla quale il ricorrente fa, peraltro, riferimento in maniera generica, laddove essa viene ricondotta, senza ulteriori indicazioni, alla mancanza di "sottoscrizione riconosciuta", ovvero contraddittoria, laddove fa riferimento alla mancanza di "data certa", mentre poco prima aveva indicato la data del 9.9.1999. Osservazioni, quelle del giudice d'appello, che, pur nella necessaria sinteticità, hanno affrontato i temi essenziali della vicenda e che chiaramente hanno indicato la sussistenza di un preciso rapporto causale tra la condotta dell'imputato e l'evento determinatosi. Il giudice del gravame, correttamente e condivisibilmente, richiamando la normativa di riferimento ed i principi affermati da questa Corte, ha giustamente osservato che "aperture" devono essere considerate, non soltanto quelle esistenti nel suolo, ma anche quelle poste "nel pavimento dei luoghi e degli ambienti di lavoro e di passaggio", che devono essere "provviste di solide coperture o di parapetti normali, atti ad impedire la caduta di persone" (art. 10 del richiamato D.P.R.).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

<input checked="" type="checkbox"/> Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile
Annullamento: <i>senza rinvio</i>	<i>con rinvio</i> <i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese, in favore delle parti civili, che liquida in complessivi €2500,00 oltre accessori come per legge.	

Note

Alla prescrizione consegue la conferma delle statuizioni civili

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.